

**COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 13/03/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 1-6-2011 Gi. Ga. proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento in materia di irap, iva per l'anno 2005 emesso dalla Agenzia delle Entrate ufficio di Cantù sul presupposto della verifica ispettiva della g. di F. compagnia di Como, e relativo processo verbale di constatazione, notificato il 25-11-2008; la parte ricorrente contestava detto avviso di accertamento allegando che esso, sulla base del citato verbale, presupponeva la non inerenza di taluni costi ovvero quelli indicati nelle schede carburanti, e quindi riteneva indebita la deduzione del relativo costo, benché esso integrasse un costo deducibile poiché inerente ad attività da cui derivano i ricavi ed adeguatamente documentato; quindi chiedeva annullarsi l'atto impugnato, tenendosi conto dei rilievi formulati.

L'ufficio, costituitosi ritualmente, nelle proprie deduzioni di merito osservava che il ricorrente, avendo impugnato solo il rilievo relativo al mancato riconoscimento dei costi di carburante, aveva prestato acquiescenza circa le altre riprese a tassazione; nel merito dei costi di carburante assumeva la infondatezza delle avversarie doglianze facendosi rilevare in particolare l'attendibilità della relativa documentazione.

Ad avviso della Commissione le deduzioni dell'opponente (relativamente ai costi di carburante) risultano meritevoli di accoglimento.

Come esattamente osservato dal ricorrente, non essendo in discussione la inerenza dei costi alla attività professionale, non può disconoscersi la efficacia probatoria delle schede carburante esaminate dai verificatori, essendo esse regolarmente tenute e timbrate dai fornitori; il fatto che gli importi ivi indicati non corrispondano a quelli sostenuti con carta di credito non vale ad inficiarne la attendibilità, non potendosi escludere il pagamento in contanti; né risulta che la stazione di rifornimento e la spesa effettuata siano sempre le stesse; pur ricorrendo una certa ripetitività, ciò non può essere valutato come una "anomalia", potendo derivare da consuetudini personali. Tenuto conto della natura della res controversa, equo compensare le spese di lite inter partes

**PQM**

La Commissione Tributaria Provinciale di Como accoglie il ricorso limitatamente ai costi di carburante; compensa le spese.